

UNIVERSITA' DI PISA

***CAPITOLATO SPECIALE D' ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E DI BEVANDE CALDE E FREDDI
A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN ALCUNI LOCALI UNIVERSITARI
Per la durata di 5 anni***

-RETTIFICATO-

PREMESSA

L'Università di Pisa, di seguito denominata Università, ha indetto, ai sensi dell' art. 30 del D.lgs. n. 163/2006 una procedura aperta, per l'affidamento della concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici in alcuni locali universitari. La procedura di gara è divisa in lotti.

Il capitolato speciale d'oneri è unico per entrambi i lotti.

Il medesimo operatore economico può presentare offerta per uno o entrambi i lotti.

L'operatore economico potrà aggiudicarsi uno o entrambi i lotti.

La concessione è disciplinata:

- a) dai principi generali della direttiva 2014/23/UE;
- b) dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- c) dall' art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", di seguito detto Codice, fatto salvo il comma 7, secondo periodo del medesimo art. 30, e dalle altre disposizioni del medesimo D.lgs. n. 163/2006 per le parti espressamente richiamate;
- d) dalla normativa di settore;
- e) dalle norme in materia di contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. 827/24, in quanto applicabili alla presente gara;
- f) dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle prescrizioni contenute in tutta la documentazione di gara;
- g) dalle condizioni generali e particolari dell'affidamento riportate nel presente capitolato speciale d'oneri;
- h) per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopraindicate, dalle norme del codice civile.

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici ubicati presso alcuni locali dell'Università indicati nell'**allegato "LOTTO 1"** e nell'**allegato "LOTTO 2"** al presente capitolato, per un periodo di **cinque anni, dal 01/01/2016** o dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione, fino al compimento del quinto anno del servizio, salvo quanto specificato di seguito.

2. Per i distributori ubicati presso il Polo ed il Dipartimento di Economia e Management, il Polo Nobili, Palazzo Ricci e presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro Ambientali, i relativi contratti avranno durata di 4 anni e 9 mesi e inizieranno il 1 aprile 2016 o dalla data fissata nella lettera di affidamento.

3. Per i distributori nell'ambito del Lotto 2, ubicati presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, il contratto avrà durata di 4 anni e 6 mesi e inizierà dal 1 luglio 2016 o dalla data fissata nella lettera di affidamento.

4. L'aggiudicatario si impegna a prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, su espressa volontà dell'Università, il contratto, onde permettere a questa Università di disporre dei tempi tecnici necessari all'espletamento di una nuova gara.

5. L'Università si riserva di avvalersi, in ragione dell'urgenza, della norma di cui all'art. 11, comma 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., relativa all'esecuzione anticipata del contratto.

ART. 2 - CONTROPRESTAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla somministrazione agli utenti di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici.

2. La controprestazione, così determinata, è onnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste.

3. Il servizio di gestione dei distributori automatici è destinato a soddisfare le esigenze di un'utenza composta prevalentemente da studenti universitari e da dipendenti universitari, oltre che da ospiti occasionali.

4. Il valore della concessione, per tutta la durata contrattuale è:

- **per il lotto 1:**

Il valore complessivo della concessione, per l'intera durata del contratto, è presuntivamente determinato in euro 735.000,00, **IVA esclusa** così suddiviso:

-€ 103.200,00 oltre IVA pari al canone complessivo di concessione, comprensivo dei consumi di energia elettrica e acqua;

-€ 631.800,00 oltre IVA, relativo agli incassi stimati per tutta la durata della concessione;

- **per il lotto 2:**

Il valore complessivo della concessione, per l'intera durata del contratto, è pari ad euro 550.000,00 **IVA esclusa** così suddiviso:

-€ 153.600,00 oltre IVA pari al canone complessivo di concessione, comprensivo dei consumi di energia elettrica e acqua;

-€ 396.400,00 relativo agli incassi stimati per tutta la durata della concessione.

L'Università non è responsabile degli effettivi introiti dell'Impresa, la quale non potrà vantare pretese, indennizzi o risarcimenti.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Le macchine distributrici dovranno:

- a) consentire l'erogazione di bevande calde, bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak e altre confezioni, alimenti solidi vari preconfezionati, altri prodotti da pasto (ove previsti), gelati;
- b) essere di nuova fabbricazione o, comunque, essere state introdotte per funzionare sul mercato non anteriormente al 2013;
- c) essere, in ogni caso, **in perfetto stato**, tale da garantire la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente, 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione;
- d) muniti di marcatura CE, soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore, essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e s.m.i. e conformi al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- e) essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n. 81/08 e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;
- f) essere installate nei locali indicati nell'**allegato "LOTTO 1"** e nell'**allegato "LOTTO 2"**; la collocazione precisa all'interno dei locali sarà concordata con la Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali dell'Università;
- g) essere munite di gettoniera che accetta monete da Euro 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1,00 e 2,00 o in alternativa erogare il resto o possedere entrambe le soluzioni; permettere il pagamento anche tramite chiavi elettroniche o altri dispositivi con credito ricaricabile presso la macchina;

- h) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l' assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- i) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- j) riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del concessionario ed il suo recapito nonché il nominativo e il recapito telefonico del Responsabile a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- k) essere dotate di chiare indicazioni sul prodotto offerto, ingredienti, data di scadenza etc. secondo la normativa vigente.
- l) avere una capace autonomia di bicchierini e palette.
- m) avere una temperatura interna idonea per la conservazione dell'alimento.

2. Il concessionario dovrà:

- a) essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione;
- b) possedere Autorizzazione Sanitaria o certificato, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
- c) effettuare, a propria cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che gli verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua ove previsto; l'installazione, gli allacciamenti e gli approvvigionamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti;
- d) presentare tutte le istanze e comunicazioni alle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato speciale d' oneri;
- e) porre in essere tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.
- f) Inviare con cadenza semestrale i resoconti indicanti tutte le informazioni relative all'erogazione dei prodotti richieste dall'art. 18 del presente Capitolato.
- g) garantire assistenza per guasto/esaurimento prodotti secondo quanto indicato nell'art. 4 del presente Capitolato.

3. L'Università:

- a) si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili e le condizioni logistiche dei locali; ove, in alcune ubicazioni, non fosse possibile o eccessivamente oneroso per l'Amministrazione procurare al concessionario l'allacciamento alla conduttura idrica, sarà onere del concessionario utilizzare distributori muniti di taniche; non sarà ammesso in ogni caso l' uso di gas combustibili;
- b) si riserva comunque la facoltà di richiedere in ogni momento lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico della Ditta concessionaria.
- c) si riserva di eseguire controlli fisici, chimici e microbiologici su alimenti, superfici e acqua di approvvigionamento ai sensi dell'art. 18 del Capitolato.

- d) potrà applicare penali/risarcimenti per eventuali inadempienze, ritardi o per il mancato rispetto dei parametri di gestione della qualità dei prodotti elencati nell'Allegato E sub a) e sub b), secondo quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato.
- e) si riserva di autorizzare la sostituzione dei prodotti elencati nell'Allegato E sub a) e sub b) e l'eventuale introduzione di nuovi prodotti, ai sensi dell'art. 17 del presente Capitolato.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario dovrà effettuare **almeno un intervento** di rifornimento, pulizia e manutenzione ordinaria dei distributori **ogni due giorni lavorativi**, e comunque, all'occorrenza assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.

2. Il concessionario dovrà garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e al Decreto Legislativo n. 193/2007 e, per quanto di propria competenza, in riferimento ai MOCA, come disciplinato dal Regolamento Comunitario 882/2004 e successive modifiche ed implementazioni.

3. La pulizia deve prevedere la rimozione e sostituzione dei sacchi di rifiuti prodotti presso le macchine, nel rispetto della normativa comunale vigente in materia di raccolta differenziata ove prevista.

4. In caso di chiamata (a mezzo telefono, fax o posta elettronica) per guasto e/o per esaurimento, anche parziale di prodotti e/o ingredienti il concessionario deve intervenire almeno entro 3 ore lavorative dalla chiamata medesima, almeno dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e ciò per tutti i giorni dell'anno (esclusi i sabati, le domeniche, le festività e i periodi di chiusura relativi ad ogni singola struttura) e dovrà assicurare in tale orario la reperibilità di un operatore.

5. Nel caso in cui il concessionario offra i servizi di riparazione guasti e/o di rifornimento per esaurimento prodotti e/o ingredienti anche nei sabati, nelle domeniche e nelle festività, qualora questa Università decida l'apertura di ulteriori Strutture anche in detti giorni, il concessionario dovrà parimenti assicurare la reperibilità di un operatore nei sabati, nelle domeniche e nelle festività almeno dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e dovrà intervenire almeno entro tre ore lavorative dalla chiamata medesima dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

Il medesimo servizio di reperibilità ed i tempi di intervento dovranno essere garantiti anche il sabato e i festivi in quelle strutture ove è prevista l'apertura in tali periodi, come indicato nell'**allegato "LOTTO 1"** e nell'**allegato "LOTTO 2"**.

6. Eventuali disservizi saranno segnalati al concessionario a cura della Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali dell'Università o dai Referenti delle Strutture.

7. Il concessionario, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire all'Amministrazione l'elenco dettagliato della programmazione ordinaria degli orari dei rifornimenti per singola struttura interessata ed il nominativo degli addetti al servizio.

ART. 5 – INSTALLAZIONE E LAVORI

1. Entro 15 giorni dalla data indicata dall'Università la Ditta concessionaria dovrà installare i distributori convenuti. Entro il medesimo termine **l'impresa dovrà fornire l'elenco dettagliato dei distributori, distinto per sito, tipologia di distributori e presentare il listino delle marche e dei prezzi dei prodotti erogati.**

E' onere dell'Aggiudicatario esaminare previamente i siti di ubicazione dei distributori, segnalare all'Amministrazione quelli ritenuti non idonei alla loro installazione, e proporre all'Amministrazione diversa ubicazione degli stessi, ove necessario anche al fine del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

2. Il concessionario dovrà installare o disinstallare entro 15 giorni eventuali nuovi distributori o distributori già esistenti, secondo le richieste dell'Università.

3. Le operazioni di installazione e disinstallazione dei distributori dovranno essere eseguite al di fuori del normale orario di apertura delle strutture.

4. Nel corso del rapporto concessorio l'Amministrazione ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, sugli spazi dati in concessione, quelle verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessario effettuare, previa adeguata comunicazione al concessionario, che, comunque, non può negare il relativo consenso.

5. Qualora, per l'effettuazione di lavori negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze del luogo ove è posizionato il distributore, debba chiedere alla ditta di provvedere allo spostamento delle apparecchiature stesse, l'Amministrazione dovrà individuare un altro spazio idoneo per la momentanea collocazione dei distributori stessi.

6. Allo scadere del rapporto contrattuale il concessionario dovrà liberare gli spazi concessi e provvedere ai necessari ripristini il prima possibile e, comunque, non oltre 15 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Università.

7. Durante lo svolgimento del contratto, l'Università si riserva la possibilità di disporre spostamenti dei distributori installati, con oneri a carico del concessionario, in altre zone ritenute idonee.

ART. 6 – PRODOTTI DI CONSUMO

1. I prodotti posti in vendita dovranno essere di ottima qualità, di marca primaria di rinomanza nazionale, non scaduti, rispettare la normativa vigente in materia di H.A.C.C.P., e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari. Le Ditte produttrici degli stessi dovranno essere in possesso del manuale HCCP e della documentazione di autocontrollo, completa di schede, documenti di conformità e/o dei risultati degli eventuali test di laboratorio effettuati.

2. L'Università potrà effettuare controlli fisici, chimici e microbiologici su superfici interne ed esterne, prodotti alimentari e sull'acqua di approvvigionamento, e procedere alla compilazione di una check-list indicante tutte le informazioni inerenti al distributore automatico in questione, con ricorso ad analisi presso laboratori di propria scelta, senza che il concessionario possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.

3. L'Università avrà la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

4. La tipologia di prodotti erogati e le loro caratteristiche minime dovranno essere quelle indicate **nell'allegato E -"elenco prodotti"** a questo capitolato speciale d'oneri ove è indicato l'elenco dettagliato della tipologia dei prodotti.

5. **I prodotti denominati "altri prodotti da pasto" (di cui all' allegato "E- sub b") dovranno essere sempre resi disponibili e garantiti presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie in San Piero a Grado. Negli altri siti potranno essere resi disponibili in base alle valutazioni di opportunità del gestore e dovranno essere, comunque, garantiti in caso di richiesta dell'Università.**

6. L'affidatario avrà l'obbligo di costituire, prima dell'inizio del contratto, un magazzino per la distribuzione dei prodotti ubicato entro la Regione Toscana.

ART. 7 – PREZZO DEI PRODOTTI DI CONSUMO

1. I prezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono essere identici per tipologia di prodotti in tutte le apparecchiature.
2. **Il prezzo dei prodotti messi a gara di cui all'allegato "E- sub a)-prodotti soggetti a ribasso", non potrà essere pari o superiore a quello a base di gara e non potrà essere superiore a quello offerto.**
3. **Il prezzo degli altri prodotti non potrà essere superiore a quello indicato all'allegato "E- sub b)-prodotti non soggetti a ribasso"**. Il gestore potrà, per la tipologia dei prodotti non posti a gara di cui all'allegato "E-sub b) prodotti non soggetti a ribasso", praticare prezzi diversificati in ragione della qualità e marca dei prodotti inseriti nei distributori fino al prezzo massimo indicato a fianco di ciascuna tipologia di prodotti di cui **all'allegato E -sub b) prodotti non soggetti a ribasso"** predetto.
4. Il gestore, prima dell'inizio del servizio dovrà fornire l'elenco dei prodotti rientranti nelle tipologie indicati nell'allegato E, che intenderà inserire nei distributori automatici, indicando la marca e l'effettivo prezzo che verrà praticato per gli stessi.
5. I prezzi dei gelati dovranno essere non superiori a quelli di listino della casa produttrice.
6. La revisione dei prezzi offerti in sede di gara e dei prezzi massimi degli altri prodotti elencati nell'**"allegato E"** dalla Ditta aggiudicataria, per gli anni successivi al primo, avviene mediante apposita istruttoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 115 del d.lgs. 163/2006, da parte dell'Università di Pisa.

ART. 8- SPESE DI ESERCIZIO E CORRISPETTIVO DI GESTIONE

1. Saranno a carico del concessionario la messa a norma e tenuta degli impianti idrico ed elettrico a valle dei punti di fornitura indicati dall'Università, nonché l'installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori per acqua. I lavori sull'impianto elettrico effettuati dal concessionario dovranno essere opportunamente certificati, come previsto dalla legge.
2. Saranno invece a carico dell'Università di Pisa le spese per la fornitura dell'acqua potabile prelevata dall'acquedotto cittadino, ove previsto, e dell'energia elettrica.
3. Sono a carico del concessionario tutte le spese per la messa in sicurezza delle apparecchiature.
4. Il concessionario corrisponderà all'Università il **corrispettivo di gestione**, comprensivo del rimborso spese per la fornitura dell'acqua potabile e dell'energia elettrica, annuale per ciascun distributore effettivamente installato.
5. **L'ammontare complessivo annuale del corrispettivo di gestione dovrà essere pagato in due rate semestrali, entro i 10 giorni del mese successivo alla scadenza.**
6. Ogni altra spesa sarà a carico del concessionario.
7. Il mancato pagamento del canone, trascorsi 60 giorni dalla scadenza semestrale, potrà essere causa di risoluzione della concessione.
8. Il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all'Università che a tal fine potrà rivalersi anche sulla cauzione definitiva.
9. Il corrispettivo annuo di gestione sarà relativo al totale dei distributori installati.
10. **Il corrispettivo annuo di gestione, per ciascun distributore, è pari ad euro 500,00 oltre IVA**, dovuta come per legge al momento del pagamento.
11. Per gli anni successivi al primo il corrispettivo annuo di gestione verrà aggiornato in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (indice FOI), tra il mese corrispondente al mese antecedente la data di inizio del servizio ed il corrispondente mese dell'anno precedente.

ART. 9- CAUZIONE DEFINITIVA

1. All'atto della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario è obbligato a costituire, per ciascun lotto aggiudicato, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché del risarcimento danni derivante dall'eventuale inadempimento contrattuale, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, relativo a ciascun lotto di riferimento.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, deve essere costituita con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del D.lgs. 163/2006: la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

4. La cauzione definitiva dovrà essere prestata a pena di decadenza dall'aggiudicazione, all'atto della stipulazione del contratto, nella misura del 10% dell'importo del lotto aggiudicato (ossia del valore complessivo della concessione per il lotto aggiudicato), e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, e sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010).

5. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

6. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito di applicazione di penalità, la ditta concessionaria è obbligata a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

7. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili al concessionario, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la cauzione, su semplice richiesta scritta dell'Università.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Università potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali: interruzione del servizio senza giustificato motivo; inosservanza dei termini essenziali di installazione convenuti; reiterate inosservanze delle norme contrattuali, di legge e/o di regolamento.
- b) in caso di cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva dell'Università;
- c) in caso di vendita di generi avariati, adulterati, scaduti o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità.

2. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, e non indurre l'insorgenza di rischi per la salute dei consumatori, le stesse saranno formalmente contestate al concessionario inadempiente. Dopo n. 3 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del concessionario, l'Università potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto come sopra. La risoluzione del contratto, per

qualsiasi motivo, comporta l' incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento dei danni derivanti.

3. In caso di inadempimento accertato dall' Università, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti c.c., si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

ART. 11- DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

1. Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, etc. previste per i dipendenti dalla vigente normativa di settore.

2. Il personale del Concessionario incaricato dell'espletamento del servizio dovrà:

a) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi dell'Amministrazione e degli utenti;

b) essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; il personale sprovvisto di detta tessera sarà allontanato dai locali dell'Amministrazione interessata al servizio;

c) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, così come proposti dalla Regione Toscana, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.

Art. 12- RECESSO

Ai sensi dell'art. 1671 codice civile, l'Amministrazione può recedere dalla presente concessione, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e del mancato guadagno.

ART. 13 –PENALI

1. L'Università si riserva di applicare una penale, e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno per:

a) ogni ora di ritardo rispetto alla frequenza ordinaria di rifornimento dei prodotti e ingredienti: euro 100,00;

b) ogni ora di ritardo, rispetto al tempo di intervento in caso di guasti e/o esaurimento, anche parziale di prodotti e/o ingredienti: euro 100,00.

c) mancata pulizia dei distributori: Euro 500,00;

d) mancato rispetto dei parametri previsti dall'offerta tecnica: da euro 100,00 a euro 500,00;

e) accertato e ripetuto rifornimento e/o manutenzione difforme da quanto indicato nel capitolato speciale d'onere e nell'offerta tecnica: euro 50,00;

f) contestazioni in merito alla qualità delle bevande e degli alimenti e alla qualità dei prodotti in generale: da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00;

2. Le contestazioni relative a qualsiasi inadempimento saranno accertate da incaricati dell'Università, d'ufficio o su segnalazioni dell'utenza e potranno essere comunicate alla ditta anche via fax o per e-mail.
3. Le sanzioni sopra espresse non saranno applicate nel caso che gli impedimenti fossero determinati a causa di fattori tecnici non imputabili all'azienda.
4. Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata o mediante maggiorazione sul corrispettivo fisso di gestione.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penalità previste nel presente capitolato speciale d'oneri saranno contestate al gestore entro cinque giorni dal momento in cui l'Amministrazione ne è venuta a conoscenza.
6. Il gestore dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo dei cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione.
7. Qualora dette deduzioni non siano accolte, ovvero non vi sia stata risposta del gestore nei termini suddetti, potranno essere applicate al gestore le penali indicate.
8. Nel caso di inadempienze particolarmente gravi o ripetute, l'Amministrazione avrà facoltà, previa intimazione scritta all'impresa, di risolvere il rapporto contrattuale in atto, secondo quanto previsto dal codice civile, con tutte le conseguenze di Legge e del capitolato speciale d'oneri che la risoluzione comporta. In tal caso l'Amministrazione avrà la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno dell'impresa –anche sulla base della graduatoria della gara esperita-, fermo restando l'incameramento della cauzione.

ART. 14 – SUBAFFIDAMENTO

1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subaffidare in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subaffidamento è vietato.
2. Si precisa che la quota percentuale subaffidabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% del numero di distributori posti a gara, per ciascun lotto.

ART. 15 – FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In analogia a quanto stabilito dall'art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo del concessionario o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Università si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 16 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL SUO PERIODO DI VALIDITA'

1. Durante lo svolgimento del contratto, l'Università si riserva la possibilità di disporre spostamenti dei distributori installati, con oneri a carico del concessionario, in altre zone ritenute idonee.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'installazione di altri distributori nel limite del 20% o di variarli in diminuzione, nel medesimo limite del 20%, del numero totale dei distributori posti a gara, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche previste nel contratto originario.

3. In caso di aumento o diminuzione del numero dei distributori il corrispettivo di gestione da corrispondere o da detrarre verrà calcolato in dodicesimi di anno e per ciascun distributore.

4. L'ubicazione ed il numero di distributori di gelati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, saranno concordati con l'Amministrazione in base alla logistica dei locali ed alle preferenze dell'utenza, in sede di esecuzione del contratto.

ART. 17 – VARIAZIONI DI GENERI RISPETTO ALL'OFFERTA

1. Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori il concessionario potrà, solamente dietro autorizzazione scritta dell'Università, sostituire alcuni prodotti tra quelli indicati nell'allegato "**E sub a)**" e "**sub b)**" con altri della stessa marca o di una delle altre marche indicate dall'aggiudicatario prima dell'inizio del servizio.

2. Nuovi prodotti non indicati prima dell'inizio del servizio dal gestore e non compresi nelle categorie merceologiche di cui all'allegato "**E sub b)**" potranno essere successivamente posti in vendita solamente dietro autorizzazione scritta dell'Università, con cui dovrà essere concordata la tipologia di prodotto ed il prezzo di vendita, prezzo che seguirà poi le regole generali.

3. I prodotti indicati prima dell'inizio del servizio o sostituiti come sopra previsto, dovranno essere sempre presenti nei distributori, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente capitolato.

4. I gelati potranno essere presenti negli appositi distributori anche solo per il periodo estivo, salvo diversa scelta del Concessionario, previamente concordata con l'Amministrazione.

5. L'Amministrazione potrà richiedere l'inserimento degli "**altri prodotti da pasto**", anche in ragione delle preferenze dell'utenza, o della ubicazione dei distributori in zone particolarmente disagiate per la scarsità di punti di approvvigionamento di cibi e bevande nelle vicinanze; in tali ultimi casi il Concessionario non potrà rifiutare l'inserimento dei prodotti in tali zone disagiate e dovrà garantire la regolarità dell'approvvigionamento.

ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Amministrazione, mediante propri incaricati, potrà chiedere al Concessionario in ogni momento informazioni e effettuare ispezioni e sopralluoghi ove sono ubicate le macchine distributrici per:

-assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;

- Controllare la qualità delle bevande e degli alimenti, la qualità fisica, chimica e microbiologica dei prodotti e i prezzi dei prodotti venduti, la pulizia e sanificazione ordinaria delle varie componenti dei distributori, e il funzionamento dei distributori in generale. In particolare, per gestire i rischi e garantire la qualità del servizio offerto è necessario controllare l'eventuale contaminazione microbica di superfici interne ed esterne del distributore automatico, dei prodotti alimentari (cibi dolci, salati e bevande), e dell'acqua contenuta nel serbatoio. Allo stesso tempo le informazioni relative ai distributori automatici vanno raccolte compilando delle check-list che risulteranno utili per una corretta implementazione delle misure di prevenzione da intraprendere per la gestione del rischio.

-verificare le procedure di autocontrollo messe in atto in materia di HCCP e sul mantenimento degli standard qualitativi dichiarati in sede di offerta.

L'Amministrazione potrà chiedere la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, sanificazione e rifornimento effettuati.

2. L'Università potrà inoltrare periodicamente questionari all'utenza per misurare il "gradimento del servizio", relativamente alla qualità delle bevande e degli alimenti, alla

qualità dei prodotti, al rispetto dei prezzi e quant'altro ritenga utile per misurare la suddetta soddisfazione dell'utenza in merito al servizio in parola.

3. Nel corso del rapporto l'Amministrazione ha diritto di eseguire la verifica dei parametri quantitativi, qualitativi e il controllo del rispetto dei parametri previsti dall'offerta tecnica con ricorso anche ad analisi presso laboratori convenzionati con l'Amministrazione, senza che l'Impresa possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.

4. Il Concessionario si impegna ad inviare all'Università **su base semestrale**, entro 30 giorni solari successivi a ciascun semestre di riferimento, i dati relativi alle prestazioni contrattuali tramite resoconti informativi.

5. I **resoconti informativi** dovranno contenere almeno i seguenti dati:

- dichiarazione circa i prodotti erogati per tipologia e marca per punti di ristoro;
- numero di erogazioni nel semestre per tipologia di prodotto, suddivise per punti di ristoro;
- numero di erogazioni totali per semestre suddivise per punti di ristoro;
- incasso semestrale per tipologia di prodotto (es. per bevande calde, per bevande fredde ecc.);
- incasso totale semestrale per punto di ristoro;
- resoconto, per punto di ristoro, degli interventi effettuati a chiamata per guasto e/o esaurimento di prodotti, con indicazione dell'orario, dell'operatore e del tipo di intervento effettuato.

ART. 19 – ASSISTENZA E MANUTENZIONE

1. Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata.

2. Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva con i recapiti telefonici del servizio assistenza.

3. Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro le 8 ore lavorative dall'avvenuta segnalazione, il concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 4 giorni lavorativi, a propria cura e spese, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.

ART. 20 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO E REFERENTI DELL'UNIVERSITA'

1. Per la regolare esecuzione del servizio il Concessionario, prima dell'inizio dell'esecuzione della concessione, deve nominare un Responsabile del Contratto, incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al servizio.

2. L'Università si rivolgerà direttamente a tale Responsabile per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

3. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse a tale Responsabile e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al Concessionario.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Responsabile, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.

4. L'Università si riserva di indicare al Concessionario i nominativi di eventuali Referenti, per ciascuna Struttura ove sono ubicati i distributori, che avranno il compito di segnalare al Responsabile del Contratto guasti, disservizi, mancati approvvigionamenti e qualsiasi necessità immediata che si rendesse necessaria per l'ordinaria gestione del servizio.

5. I Referenti dell'Università trasmetteranno periodicamente alla Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali le sopra dette segnalazioni effettuate al Responsabile del Contratto indicato dal Concessionario e gli eventuali reclami dell'utenza.

ART. 21 – COPERTURE ASSICURATIVE - RESPONSABILITA' VERSO TERZI PER DANNI

1. Prima della stipula del contratto l'impresa dovrà fornire copia delle polizze assicurative relative alla copertura dei seguenti rischi:

-danni subiti dall'Amministrazione con un massimale pari ad euro 2.500.000,00 a causa di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio;

-responsabilità civile RCT per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari ad euro 500.000,00.

- furto, danneggiamento e atti vandalici a danno delle apparecchiature e attrezzature installate.

2. Il concessionario è tenuto comunque a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature e attrezzature installate o dei prodotti forniti. La constatazione dei danni sarà verbalizzata in contraddittorio tra l'Amministrazione ed il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all'Amministrazione o comunque all'atto della riconsegna degli spazi.

L'Amministrazione è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'impresa, durante l'esecuzione del servizio.

ART. 22 – OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL

1. Nell' esecuzione del servizio l'aggiudicatario deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

2. L'aggiudicatario regola nei confronti dei propri dipendenti il trattamento giuridico e retributivo secondo le condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

3. L'aggiudicatario è obbligato ad applicare tali condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'aggiudicatario anche se esso non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, l' Università provvede a denunciare le inadempienze all' Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione al concessionario.

ART. 23 – NORME DI SICUREZZA

1. Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e di igiene del lavoro come previsto nel D.lgs. n. 81/08.

Per quanto concerne i rischi da interferenza si rinvia al Documento di Valutazione Rischi da Interferenze –DUVRI.

2. L'impresa aggiudicataria è tenuta al pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall' art. 116 del D.lgs. n. 163/2006.

ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE

1. L' aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata, previo pagamento delle spese contrattuali, e versamento della cauzione definitiva e stipula delle polizze indicate nel capitolato speciale d'oneri.

2. Le spese di bollo e di registrazione conseguenti alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario.

3. E' a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all'esercizio dell'attività, escluse quelle relative alla proprietà degli spazi ed allo smaltimento dei rifiuti.

4. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l' esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato speciale è competente il Foro di Pisa.

ART. 26 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati personali acquisiti in occasione della presente procedura saranno raccolti presso la Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali dell' Università e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

PREMESSA

- ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 - CONTROPRESTAZIONE DELLA CONCESSIONE
- ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 5 - INSTALLAZIONE E LAVORI
- ART. 6 - PRODOTTI DI CONSUMO
- ART. 7 - PREZZO DEI PRODOTTI DI CONSUMO
- ART. 8 - SPESE DI ESERCIZIO E CORRISPETTIVO DI GESTIONE
- ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 11 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE
- ART. 12 - RECESSO
- ART. 13 - PENALI
- ART. 14 - SUBAFFIDAMENTO
- ART. 15 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 16 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL SUO PERIODO DI VALIDITA'
- ART. 17 - VARIAZIONI DI GENERI RISPETTO ALL'OFFERTA
- ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI
- ART. 19 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE
- ART. 20 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO E REFERENTI DELL'UNIVERSITA'
- ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE- RESPONSABILITA' VERSO TERZI PER DANNI
- ART. 22 - OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL
- ART. 23 - NORME DI SICUREZZA
- ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE
- ART. 26 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

-Allegato E - Elenco prodotti

-Allegato "LOTTO 1"

-Allegato "LOTTO 2"

ALLEGATO "E" –ELENCO PRODOTTI

Sub a) soggetti a ribasso

ELENCO PRODOTTI	PREZZI
<p>A) CAFFE': di ottima qualità, di "prima miscela bar", macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione;</p> <p>e</p> <p>BEVANDE CALDE (ESCLUSO CAFFE') E CAFFE' MACCHIATO:</p> <ul style="list-style-type: none">-latte: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;-cappuccino: almeno 7 gr. di latte in polvere cad. erogazione;-the: almeno 12 gr. di the in polvere cad. erogazione;-cioccolato: almeno 21 gr. di cacao in polvere per cad. erogazione;-latte macchiato: almeno gr. 8 di latte in polvere e gr. 6,5 di caffè per cad.erogazione;-caffè macchiato: almeno 7 gr. di caffè per cad. erogazione;-caffè d'orzo: almeno 7 gr. di caffè d'orzo per cad. erogazione;-caffè decaffeinato: grammatura minima gr. 1,5;-cappuccino decaffeinato: grammatura minima caffè gr. 1,5, latte gr. 9.	<p>euro 0,80 (esclusa IVA) (soggetto a ribasso)</p>
<p>B) ACQUA IN P.E.T.:</p> <p>-Acqua minerale naturale e frizzante – in bottiglia di PET da 0,5 lt.;</p>	<p>euro 0,80 (esclusa IVA) (soggetto a ribasso)</p>
<p>C) PANINI FARCITI FRESCHI con scadenza massimo 24 ore, con farciture da almeno 40 grammi;</p>	<p>euro 1,50 (escluso IVA) (soggetto a ribasso)</p>

ALLEGATO "E" –ELENCO PRODOTTI**Sub b) non soggetti a ribasso**

ELENCO PRODOTTI		PREZZI massimi (IVA compresa)	
1) BEVANDE IN LATTINA -Contenuto bevanda fredda di prima qualità in lattina: minimo cc. 330.		Max Euro 1,20	
2) BEVANDE IN TETRAPAK E ALTRE CONFEZIONI cc. 200; -Contenuto bevanda fredda di ottima qualità in tetrapack e altre confezioni: minimo cc 200.		Max Euro 1,20	
3) MERENDINE DOLCI di ottima qualità e di primaria marca;		Max Euro 1,00	
4) MERENDINE SALATE di ottima qualità e di primaria marca;		Max Euro 1,00	
5) PRODOTTI SALATI FRESCHI a breve scadenza;		Max Euro 1,00	
6) GELATI tipo: -coppetta, cono, stecchino, ghiaccioli;		prezzo da listino del produttore	
7)	ALTRI PRODOTTI DA PASTO:	tramezzini	Max Euro 1,50
		Secondi piatti	Max Euro 3,00
		yogurt	Max Euro 1,00
		Altri prodotti da pasto	Max Euro 3,50